

LEGGE DI RATIFICA N. 73 DEL 14/03/1977
Ratifica ed esecuzione del Trattato fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia,
con allegati, nonché dell'accordo tra le stesse parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note firmati ad Osimo

LEGGE n. 73 del 14 marzo 1977

— **Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'Accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'Atto finale e dello Scambio di Note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975.** (G.U. del 21 marzo 1977, suppl. ord.)

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) il Trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 ed i relativi dieci allegati (1);

(omissis)

c) L'Atto finale firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, relativo ai due strumenti internazionali sopraindicati;

d) uno Scambio di lettere concernente la cittadinanza delle persone che si trasferiranno in Italia sulla base delle disposizioni dell'art. 3 del Trattato di cui alla lettera c) del presente articolo.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'Atto finale compreso fra quelli indicati nel precedente articolo 1.

Art. 3

(omissis)

Il Governo, nei termini e secondo i principi ed i criteri direttivi indicati nel primo comma del presente articolo e con l'osservanza della procedura indicata, è altresì delegato ad emanare, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie:

(omissis)

b) ad assicurare l'adozione di misure assistenziali atte a facilitare lo stabilimento sul territorio nazionale dei cittadini italiani che si avvalgano della facoltà prevista dall'art. 3 del Trattato compreso fra gli atti di cui al precedente art. 1

(omissis)

Art. 5

(omissis)

Le pensioni e le rendite jugoslave corrisposte ai cittadini italiani che si avvalgono della facoltà prevista all'art. 3 del Trattato compreso fra gli atti di cui al precedente art. 1, sono erogate dall'I.N.P.S. e dall'I.N.A.I.L. a titolo di

30/12/2010

JUGOSLAVIA

anticipazione e per l'ammontare percepito all'atto del trasferimento. I conseguenti rapporti finanziari saranno regolati con la legge di autorizzazione alla ratifica dell'accordo previsto dall'art. 5 del Trattato, di cui alla lettera a) del precedente art. 1 della presente legge.

(omissis)
